COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2731);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico (971);

GIOMO ed altri: Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento (1014);

NALDINI ed altri: Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670) 529

PRESIDENTE 529, 540, 544, 548, 550
ALBONI 541, 544
ALESSI CATALANO MARIA 548
BARTOLE 539, 540
DE LORENZO 544
GASCO 540, 541
MARIOTTI, *Ministro della sanità* . . 548, 549
MORELLI 544
USVARDI, *Relatore* . 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

DE LORENZO ed altri: Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1955, n. 455 (2482) . . 550

PRESIDENTE 550

La seduta comincia alle 10,10.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In assenza dell'onorevole Tantalo, relatore della proposta di legge n. 2482, propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno e le proposte di legge numeri 2731, 971, 1514 e 2770.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2731); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Tantalo Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico (971); dei deputati Giomo ed altri: Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento (1014); dei deputati Naldini ed altri: Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti contro lo inquinamento atmosferi-

co » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Tantalo: « Provvedimenti per l'elimininazione dell'inquinamento atmosferico »; Giomo ed altri: « Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento »; Naldini, Alessi Catalano Maria, Raia e Avolio: « Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico ».

Rammento agli onorevoli colleghi che i provvedimenti figurano per la prima volta all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede legislativa, essendo stati precedentemente esaminati, in sede referente, ed affidati altresì all'elaborazione di un Comitato ristretto. Successivamente, in data 31 marzo, la Commissione ha chiesto alla Presidenza della Camera, che lo ha accordato in data 19 aprile, il trasferimento dei progetti in sede legislativa.

Il Relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

USVARDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembra dunque che si sia giunti, almeno per quanto riguarda la Camera, all'atto finale della approvazione della legge relativa all'emanazione dei provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Sull'urgenza non credo ci sia bisogno di soffermarsi ulteriormente. Il recentissimo convegno tenutosi a Roma su « L'inquinamento atmosferico — problema di Sanità pubblica » indetto dal Centro Studi di Sociologia sanitaria, ha ribadito a chiare lettere che la « mancanza di norme legislative » ha creato azioni nefaste sull'organismo vegetale e animale. Anzi se una nota noi dobbiamo sottolineare, è che il Convegno di Roma — che ha esaminato anche nei dettagli il provevdimento che ci apprestiamo a votare — si è soffermato sulla necessità di una maggiore rigorosità.

Gli stessi emendamenti proposti fanno fede della accentuazione che medici e igenisti vorrebbero inserita nella legge, e che essi condividono anche la nostra opinione che parecchie esigenze igenico-sanitarie e tecnico-economiche potranno trovare soluzione nel regolamento d'attuazione che dovrà essere lo strumento di operatività della legge stessa.

Il testo elaborato dal comitato ristretto ha trovato l'accordo pressoché unanime dei gruppi politici. Anche in questo risultato — che è il frutto di reciproche concessioni — sta la responsabile valutazione che la « terapia e la prevenzione di questo fenomeno patologico » deve essere affrontata.

Tutti sappiamo che il provvedimento ha un carattere dinamico, esso diverrà migliore, subirà delle modifiche nel tempo, ma è certo che si tratta di un *elemento di rottura*. È il volano che mette in movimento una azione di contenimento di questo grave fenomeno patologico che porta con se ogni anno parecchi morti.

Come il signor Presidente e gli onorevoli colleghi ben ricordano, il provvedimento che ci apprestiamo a votare è giunto dal Senato dopo una lunga elaborazione, che ha visto, in ampia disamina, affrontati i temi dell'inquinamento atmosferico. Temi che tanti onorevoli colleghi, senatori e deputati, hanno sollevato da tempo e con essi, responsabilmente — in prima fila il Governo — affinché si giungesse ad una regolamentazione di legge capace di difendere la purezza dell'aria, garanzia di una miglior condizione di vita dell'uomo, garanzia di salute e di ricchezza, se salute — come afferma un vecchio adagio popolare — è la più sicura ricchezza umana.

L'inizio di definizione, nella legislazione italiana in questo settore così carente, ha suscitato larghi dibattiti. Consensi ed opposizioni si sono trovati via via sulle proposte che andavano definendo i loro contorni concreti, ma unanime è stato ed è il convincimento sulla assoluta urgenza di varare provvedimenti di legge che pongano nelle mani delle amministrazioni comunali e delle amministrazioni provinciali — prime portavoci e curatrici degli interessi delle collettività locali — strumenti sino ad ieri inesistenti, che permettano di prevenire, di condizionare, di opporsi all'insidioso avvelenamento dell'aria. L'aria, « alimento primo per l'esistenza dell'uomo » è anche veicolo (grazie purtroppo alla trasformazione che l'uomo impone al suo ambiente) di tossicità varie, concorrenti ad accentuare malattie, a sollecitarne altre, anche se invero le correlazioni non sono sempre accertate e accertabili.

Vediamo per un momento come questa « riscossa della Italia contro l'aria inquinata » (per parafrasare il presidente Johnson il quale ha firmato cinque settimane fa l'obbligatorietà di applicazione negli Stati Uniti d'America degli apparecchi post bruciatori alle auto che saranno costruite dall'autunno 1967) sia un contributo importante alla lotta contro lo smog.

Le relazioni al disegno di legge n. 923 presentato dal Ministro della sanità nel dicembre del 1964, le proposte del senatore Scotti ed altri (che da diversi anni sottolinea l'urgenza di una regolamentazione del settore), la pro-

posta dei colleghi onorevoli Emanuela Savio e Tantalo, quella dei senatori Berlingeri ed altri, e quella degli onorevoli Giomo, Alpino e Trombetta, e recentemente quella Naldini, Alessi e Raia, dicono ampiamente e brillantemente — come ognuno di voi avrà avuto modo di apprezzare — dei motivi sollecitatori delle misure legislative che sono state poi proposte in formule diverse e successivamente coordinate, definite, dal lungo lavoro del comitato ristretto dell'XI Commissione del Senato. Ma crediamo non sia inopportuno ribadire a larghe linee le caratteristiche del fenomeno dell'inquinamento atmosferico che è andato e va crescendo con l'avanzata della cosiddetta « civiltà delle macchine », ovvero del progresso. Questa avanzata deve essere controllata per impedire che le contaminazioni dell'aria, della terra e dei cibi non siano tali da « travolgere l'ambiente vitale dell'uomo ». Infatti come è stato scritto da Rachele Carson (autrice del magnifico libro « La primavera silenziosa ») « Nella storia biologica nessun organismo è mai sopravvissuto a trasformazioni di ambiente che lo hanno reso inadatto. Ma nessun organismo, prima dell'uomo, però ha mai deliberatamente inquinato il suo ambiente ».

L'uomo ha bisogno dell'aria per 24 ore su 24 e la necessità di tenere pulito questo prezioso elemento si è posta all'attenzione di tutti non tanto e non solo per le documentazioni scientifiche e le indagini che via via si sono accumulate in questi anni unitamente alle campagne di stampa, ma anche perché l'uomo della strada — soprattutto nei grandi centri industriali come Milano, Torino, Marghera — ha percepito la molestia e il danno alla salute attraverso i campanelli d'allarme suonati dai vari disturbi a carico dei sensi e dei centri nervosi.

Ma, invero, l'inquinamento atmosferico trova il suo grande sollecitatore nella crescita di industrie di ogni tipo, nel grande fenomeno dell'urbanesimo, nella dilatazione del traffico motorizzato soprattutto nelle città.

L'inquinamento atmosferico viene definito come la presenza nell'aria di « sostanze estranee alla sua normale composizione capaci, quando la loro concentrazione supera un determinato livello, di influenzare sfavorevolmente il benessere delle persone, di comprometterne la salute e di causare danni alla vegetazione, agli animali, e alle cose.

E come d'altra parte non potrebbe esservi pericoloso inquinamento — concepito secondo questa definizione — quando raffinerie, industrie varie — dalle fonderie ai cementifici — riversano nell'aria quantità imponenti di inquinanti dalle ceneri alle fuliggine, dall'anidride solforosa alla ammoniaca alle quali si aggiungono gli inquinanti provocati da focolai di combustione domestica per cui si è parlato di tonnellate di precipitazioni di vari inquinanti per chilometro quadrato in un anno in una città come Milano dove l'inverno è rigido, dove la percentuale di riscaldamenti condominiali o per totale appartamento è elevatissima, dove si consumano centinaia di migliaia di tonnellate di combustibile di vario tipo. Alcune statistiche infatti parlano di un milionetrecentocinquantamila tonnellate di vario combustibile usato per impianti domestici bruciato in un anno nella sola Milano!

Gli inquinanti si possono dividere in due grandi categorie: *gassosi e pulviscolari*. Se è ben chiaro come le industrie possano con vario gas di derivazione inquinare l'atmosfera, sarà bene ribadire come assieme ai focolai di combustione domestica vi sia pressoché costantemente nell'aria delle città prodotto in gran copia durante i processi di combustione, l'ossido di carbonio. La fonte principale di quest'ultimo è rappresentata dal gas di scappamento dei veicoli a motore che eliminando i loro scarichi, prevalentemente a livello del piano stradale, risultano particolarmente nocivi. Alcuni recenti studi hanno tentato persino di definire la quota di pertinenza degli autoveicoli nell'inquinamento globale: i livelli variano dal 10 al 25 per cento, questo ultimo è il caso di Parigi che ha un milione e mezzo di veicoli circolanti. In America si è addirittura riconosciuto che la prima causa dello smog in certe città è il traffico motorizzato. Basterà ricordare che oggi in Italia gli autoveicoli circolanti sono oltre 10 milioni che scaricano in uno scatolone chiuso ossido di carbonio e sottoprodoti di piombo e di zolfo che rendono difficoltosa la respirazione e irritano le mucose.

Per quanto riguarda gli inquinamenti *pulviscolari*, le polveri che contaminano l'aria della città sono della più svariata natura ed origine. Il pulviscolo normalmente origina da focolai di combustione e da industrie varie. Non staremo qui a parlarvi da un punto di vista analitico di ciò che avviene nell'atmosfera, ovvero del sinergismo, ossia del sommarsi e del trasformarsi delle varie sostanze tossiche sospese nell'atmosfera e spesso del loro modificarsi o per componente chimica o per

altri motivi quale la luce solare. Diremo soltanto che la bibliografia amplissima attorno al fenomeno dell'inquinamento sul piano nazionale, europeo e mondiale, ha fornito una sufficiente conoscenza per deliberare contro gli inquinanti primari delle tre principali fonti di contaminazione: industrie, combustioni domestiche e traffico motorizzato alle quali si aggiungono, pericolose alleate, le inversioni termiche tipiche di particolari zone (vedi Milano, Londra, Los Angeles, tanto per citarne alcune). Infatti, l'altezza e l'entità dello strato di inversione talora non consentono il rapido disperdimento degli inquinanti che vengono immessi nell'aria. Ecco allora i drammi dello smog con le centinaia di decessi per fatti broncopolmonari a Londra; ecco i drammi delle inquinazioni della valle della Mosa nel 1930, ecco il tragico inverno milanese 1963-64 che soltanto ora su basi statistiche può dare un significativo campanello d'allarme con la documentazione presentata dal medico provinciale di Milano, dalla quale risulta che le morti, nel periodo di inversione di strato, sono aumentate di parecchie centinaia più del normale.

Ci siano consentite ancora un paio di considerazioni sulla indilazionabilità del provvedimento: una è legata al fatto che le emittenti di sostanze inquinanti sono ben lontane dal *plafond* potenzialmente raggiungibile; l'altra è la realistica constatazione della gravità del problema, così come è stato messo a fuoco almeno per i grandi agglomerati urbani nel febbraio del 1962, nel Convegno di Milano.

È ragionevolmente prevedibile, lo documenta articolatamente lo stesso piano quinquennale, che nuove industrie si aggiungeranno alle già esistenti e che è quindi urgente che la scienza e la tecnica concorrano assieme alle leggi, per impedire la polluzione pericolosa per la salute umana.

Così come si ha motivo di ritenere che aumenti largamente la percentuale (oggi attorno al 25 per cento della popolazione italiana) delle famiglie che utilizzeranno riscaldamenti centrali o comunque per appartamento. Oggi infatti anche nel Nord, nel periodo invernale, si procede al riscaldamento a legna o a kerosene e spesso per un solo locale.

Un discorso a parte merita la motorizzazione: essa è in un crescendo impressionante e dopo una modesta flessione dovuta al provvedimento di legge relativo alle vendite rateali è tornata a riprendere la sua corsa verso l'alto. Il problema della neutralizzazione delle sostanze tossiche emesse dai motori a combustione interna propone già fin d'ora uno studio particolare che, forse, sulla base delle recenti decisioni americane, dovrà portare alla applicazione generalizzata di depuratori agli scarichi degli automezzi.

Ma se è vero, come è vero, e come risulta dagli ultimi rapporti degli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si vanno via via potenziando anche i sistemi indiretti di prevenzione, come l'estensione dell'impiego dell'energia atomica quale fonte energetica; la distribuzione del calore in quartieri residenziali da una unica centrale (vedi esperienze di Milano e di Bologna); la sostituzione di motori a scoppio con motori elettrici in certi servizi; l'accentuazione della propaganda a favore della utilizzazione del metano e tant'altro ancora, è fuor di dubbio che l'Italia ha bisogno di avere una sua regolamentazione, al fine di potere domani affrontare un discorso più globale, che la ponga sul piano europeo in condizione di ridurre il livello del proprio inquinamento atmosferico, affinché gli stessi studi standardizzati possano dare positivi risultati.

La legge, come vedremo tra poco, affronta non solo gli aspetti sanitari, ma ha cercato di contemperare anche i problemi fiscali (si auspica la riduzione delle tasse sul gasolio), i problemi amministrativi locali, i problemi tecnici ed industriali oltre che a quelli della vigilanza. Come è stato ripetutamente detto al Senato, durante la discussione in sede deliberante alla Commissione Sanità, è urgente varare la legge. Non crediamo perciò sia qui opportuno riprendere in sede analitica e contestativa le varie proposte di legge presentate, ma sia più valido nell'interesse della risoluzione del problema esaminare il disegno di legge approvato.

Parecchie altre sarebbero le osservazioni e le modifiche proponibili sul terreno formale o sul terreno giuridico migliorativo, ma è pur vero che la carenza di norme accresce uno stato di disagio che non è più possibile tenere in vita, e che occorre invece attaccare.

Ribadiamo che la legge affronta i temi dell'inquinamento atmosferico guardando ai grossi « artefici » della polluzione dell'aria: impianti termici e combustibili, industrie e veicoli a motore.

Partendo da principi generali, per dirla con l'articolo I, la legge si propone di sottoporre al proprio controllo l'esercizio di im-

pianti industriali e domestici alimentati con combustibili solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di mezzi motorizzati che diano luogo all'emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini a danno ai beni pubblici e privati. Ma essa stessa, secondo il « *leit motiv* » del provvedimento, lascia anche autonomia di regolamentazione ai Comuni e alle Provincie; soprattutto in relazione alle diverse condizioni climatiche dei vari centri. Esiste dunque una volontà ordinatrice generale che si articola in tre zone con l'intenzione di far corrispondere ad esse un diverso e proporzionato rigore di norme. Praticamente si distinguono territorialmente sulla base del criterio geografico, le zone meno inquinate da quelle più inquinate. Le Amministrazioni provinciali del centro Italia dovranno costituire un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, mentre nel meridione tale servizio potrà ma non dovrà essere istituito.

Nella sostanza il testo posto all'attenzione definitiva ricalca la proposta del Governo, il quale, invero, non si era posto il problema utopistico di passare dalla retroguardia all'avanguardia nella lotta anti-smog. Parecchio infatti è il cammino che ci separa dallo Stato di California, per esempio, o dal Canadà, dove la regolamentazione è particolarmente rigida, frutto di una educazione e di una convinzione ormai acquisita anche dalla collettività.

Infatti non a caso noi ribadiamo qui la sollecitazione che il Ministero della Sanità affianchi alla messa in attuazione del regolamento di esecuzione della presente legge una vasta campagna di educazione civica di massa, capace di far comprendere ai cittadini tutti l'importanza e la indifferibilità di certe spese, che andranno a pesare, oltre che sull'industria, anche sul bilancio familiare; ma è altrettanto vero che la salute del cittadino è il migliore investimento economico ed il pericolo che viene dal cielo è un pericolo reale e crescente.

La XI Commissione del Senato ha riconosciuto e noi con essa riconosciamo in piena coscienza dunque i limiti della legge. Essa è il punto di partenza ed anche il punto di incontro di una vasta tematica che non investe soltanto problemi sanitari, ma anche problemi tecnici, industriali, commerciali, dei quali si è tenuto ampiamente conto.

Noi siamo convinti anche, con il Relatore Ferroni al Senato, che le autorità finanziarie dello Stato, unitamente alle autorità locali, ai tecnici, alla popolazione tutta, dovranno unirsi agli sforzi del Ministero della sanità per far segnare un punto positivo a favore della salute pubblica. Così ci sia permesso anche di aggiungere che l'invito conclusivo del Senato alla Camera di agevolare l'*iter* di questa legge, non può essere ignorato in vista dei mesi che ancora occorreranno — a norma della stessa legge — per dar vita al quadro completo della nuova regolamentazione.

Dell'articolo I abbiamo detto. L'articolo 2 definisce le zone di maggiore e minore inquinamento. L'articolo 3 stabilisce la istituzione, presso il Ministero della sanità, di una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico; di essa fanno parte direttori generali e rappresentanti di organismi tecnici interessati alla applicazione della legge. La Commissione è un organo consultivo e le sue funzioni riguardano, secondo la dizione dell'articolo 3, l'esame di qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico, e il parere su tutte le questioni relative sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici o privati; la Commissione inoltre promuove studi e ricerche attinenti l'inquinamento atmosferico.

Al fine di assicurare un ulteriore apporto di tecnici alla Commissione, è data facoltà a questa di avvalersi di esperti opportunamente scelti per l'esame di determinati problemi — come di interpellare rappresentanti di enti e di categorie interessate. Dimostrazione questa della più ampia democrazia e della volontà di convogliare positivamente, nello interesse della collettività, le idee e gli sforzi dei cittadini e degli organi di Governo.

Nelle regioni in cui vi sia almeno un comune interessato alla presente legge, viene istituito un ufficio regionale che rispecchia fedelmente le attribuzioni in scala ridotta della Commissione centrale. Interessante è la competenza del Comitato regionale sui provvedimenti (regolamenti di igiene comunale) che le Amministrazioni saranno chiamate a prendere, secondo l'impegno definito dall'articolo 26 che impone l'integrazione dei locali regolamenti alla luce della presente legge.

L'articolo 7 definisce l'istituzione obbligatoria del servizio di rilevametno dell'inquinamento atmosferico da parte delle amministrazioni provinciali dell'Italia settentrionale, che di fatto presso i laboratori di igiene e di

profilassi o gli istituti di igiene dovranno creare un apposito servizio capace di fornire elementi sulla situazione di inquinamento locale.

Successivamente la legge si occupa delle fonti di inquinamento atmosferico e sotto il capo secondo « Impianti termici - Installazioni » definisce come i processi di combustione debbano avvenire con impianto, a installazione e combustibile idonei. Le installazioni dovranno essere, così come i locali, realizzate secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione della legge. Chi vaglierà il progetto e potenzialità degli impianti superiore a 30 kilocalorie all'ora, saranno i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

Nell'articolo 9 e nell'articolo 10 sono anche contemplate sia le formule di ricorso al Prefetto, sia le ammende ai trasgressori.

Il capo terzo riguarda i combustibili.

Negli articoli 11, 12 e 13, si definiscono le limitazioni o meno di impiego dei vari combustibili per impianti termici, di cui agli articoli precedenti. I combustibili che si possono impiegare sono divisi in due grandi categorie; quelli il cui impiego è assolutamente esente da ogni vincolo, e quelli il cui uso è vincolato da limitazioni di varia natura: alla prima categoria appartengono i combustibili gassosi (metano, propano e simili), distillati del petrolio (kerosene e gasolio), con contenuto in zolfo non superiore all'1,10 per cento; coke metallurgico e da gas; antracite e prodotti antracitosi, con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento; legna e carbone di legna. Per l'articolo 13 questa è la formulazione:

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto in zolfo non superiore al 3 per cento. (Si precisa che la viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C.; si precisa altresì che, nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento). L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona *A;* nella zona *B* è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I comuni tuttavia potranno con deliberazione del consiglio comunale stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 14;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è consentito, previa domanda all'amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 14;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'amministrazione comunale;

agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona *B*.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 7 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al comando provinciale dei Vigili del fuoco che provvede sentita la civica amministrazione.

Con gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 la legge si occupa dell'esercizio degli impianti termici e ribadisce che essi devono essere condotti in maniera idonea. Il personale addetto ad un impianto termico di potenzialità superiore a 200 mila kilocalorie ora dovrà essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dallo ispettorato del lavoro; il patentino sarà obbligatorio un anno dopo l'entrata in vigore di un decreto del Ministero del lavoro, relativo all'istituzione di corsi specifici per la conduzione di impianti termici. La conduzione ido-

nea vuole arrivare ad avere emissioni dagli impianti regolari non scure, non fumose, il che sarà possibile soltanto con personale specializzato come già ha largamento dimostrato l'esperienza realizzata a Milano e a Torino da parte del comune. La figura del conduttore di impianto termico sarà per analogia assimilabile a quella di conduttori di caldaie a vapore. Il capo quinto affronta i problemi delle industrie. Tutti gli stabilimenti industriali dovranno possedere installazioni, impianti, dispositivi tali da contenere la emissione di fumi, o gas o polveri o esalazioni. Oltre al Comune, anche il Comitato regionale potrà accertare l'inquinamento atmosferico ed effettuare sopraluoghi a mezzo di apposita commissione, qualora si siano riscontrati impianti con caratteristiche difformi da quelle stabilite. Il Comune notificherà l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati. I comuni avranno la vigilanza sugli stabilimenti industriali.

I Piani regolatori dovranno tener conto anche dei fenomeni meteorologici, così stabilisce l'articolo 20, e regolare l'ubicazione delle zone residenziali rispetto a quelle industriali.

Nel capo sesto si affronta agli articoli 21, 22 e 23, il problema degli inquinamenti causati dai veicoli a motore. In particolare si stabiliscono norme per i motori Diesel e si dà modo, attraverso il Codice della strada, di agire contro i contravventori.

Nell'articolo 23, al fine di poter prevenire le emanazioni moleste dei veicoli a motore, si è esteso l'accertamento degli inquinamenti in sede di revisione degli autoveicoli effettuate periodicamente dall'Ispettorato della motorizzazione.

Nel capo ottavo sono elencate le disposizioni finali che riguardano: entro 6 mesi la emanazione del regolamento di esecuzione; entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento la integrazione da parte dei Comuni del regolamento locale di igiene; ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore sempre del regolamento il censimento degli impianti termici ed anche degli stabilimenti industriali esistenti in tutti i comuni dell'Italia centro-settentrionale.

La carta topografica delle singole fonti dell'inquinamento dovrà essere redatta dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le autorità comunali.

L'« Operazione cieli puliti » attende dunque il varo. Poi verrà l'armamento delle varie provvidenze collaterali che la legge prevede.

Il Paese si difende finalmente dallo smog. È un suo dovere farlo con un provvedimento generalizzato non lasciando solo ai comuni e alle provincie singole, particolarmente colpite, l'onore e l'impegno della lotta.

Essa scende massivamente in campo aperto, in ritardo se si pensa, per esempio, alla famosa ordinanza di Federico II Imperatore nel 1240 contro i pericoli delle impurità nell'aria dati dalla lavorazione della canapa e di altre fibre vegetali, o ai primi regolamenti di 100 anni fa del comune di Milano contro i fumi molesti, o alle disposizioni della Serenissima di bandire da Venezia per trasferire a Milano, nel 1291, le fornaci di vetro.

Ma ora il pericolo è « morte », lo ha ribadito la Conferenza europea di Strasburgo del 1960 sulla polluzione nell'aria; lo ha apprensivamente denunciato Johnson pochi mesi fa:

In fondo lavoriamo per il futuro, mai come oggi lavoriamo perché l'aria sia pulita, perché sia garantita la nostra salute.

Credo dunque che mai come in questa sede si possa far nostro il motto della città di Parigi contro l'inquinamento atmosferico: « Voi siete vittime dello smog — non siate dei complici »; è una frase dura, impegnativa, ma è stimolante per dire al Paese che l'inverno 1966-67 sarà affrontato sulla base di una legge, non solo sul generico senso di civica responsabilità dei cittadini.

Dirò ora delle conclusioni alle quali siamo pervenuti in sede di comitato ristretto, ed il cui testo è stato stampato e distribuito agli onorevoli colleghi.

Come i colleghi ricorderanno, era stato deciso — in via pregiudiziale — che la modifica più importante che questa Commissione intendeva apportare al disegno di legge approvato dal Senato, era quella riguardante il ritorno alle zone, il ritorno pertanto ad una gradualità di interventi per motivi di vario genere, non ultimi quelli di carattere tecnico-economico. Pertanto all'articolo I è seguito l'articolo 2 che ricalca in buona parte l'articolo I del disegno di legge governativo.

Penso sarà bene dare lettura di questo articolo 2 affinché tutti gli onorevoli colleghi possano chiaramente capire la finalità per la quale si viene ad istituire un controllo su due zone denominate zona A e zona B, e rispettivamente zona B quella in cui maggiore è l'inquinamento atmosferico, e zona A quella in cui l'inquinamento è minore.

L'articolo 2 del comitato ristretto recita così:

« Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale interessato alla presente legge è suddiviso in due « zone » di controllo, denominate rispettivamente zona *A* e zona *B*.

La zona *A* comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;

3) le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano una particolare importanza turistica od artistica [oppure un particolare interesse pubblico].

In sede del comitato ristretto si è pensato di porre in alternativa questa dizione che, forse, è più precisa dal punto di vista giuridico. Starà alla Commissione scegliere la dizione migliore.

La zona *B* comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti, ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purchè presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica ».

Come dicevo all'inizio, con questa dizione si vuole creare una gradualità che tenga conto di una realtà ma che nello stesso tempo costituisca un divenire. Infatti, come gli onorevoli colleghi possono vedere dagli ultimi due capoversi, la Commissione centrale ha ampi poteri per inserire comuni che abbiano una popolazione diversa da quella prevista e soprattutto il Ministro può, con la stessa formula, assegnare un comune alla zona *A* o alla zona *B*, a seguito di una documentata richiesta presentata dal comune stesso.

Passando all'articolo 3 del testo proposto dal comitato ristretto, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, una altra modifica che il comitato ristretto propone all'attenzione della Commissione è l'inserimento, nella composizione della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, del capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di Sanità.

Era una manchevolezza, questa, che da più parti veniva sottolineata. Noi riteniamo che il fatto di averla sanata permetta un miglioramento ulteriore, sul piano tecnico, nel funzionamento della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

Nell'ultimo convegno di Roma sull'inquinamento atmosferico, cui ho fatto cenno, si è proposta la presenza di medici in misura maggiore di quanto avviene attualmente. Si è accennato, in proposito, ad esperimenti avvenuti in altri paesi, e particolarmente in Canada, dove la presenza di medici raggiunge una maggioranza in assoluto. D'altro canto, il professor L'Eltore ha riconosciuto che la possibilità concessa alla Commissione di avvalersi dell'opera di esperti e di tecnici oltre il numero previsto dei componenti garantisce un potenziale aiuto dal punto di vista scientifico, che sarà eventualmente definito in modo ulteriore nello stesso regolamento.

Il comitato ristretto ha modificato il primo alinea dell'articolo 4 (divenuto articolo 5 nel nuovo testo) stabilendo che del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico non faccia parte il prefetto del capoluogo della regione, bensì il presidente della regione, ove questa sia già costituita, o, in mancanza, il presidente della amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede. Ciò al fine di conferire un controllo

maggiore, dal punto di vista democratico, al comitato stesso.

Evidentemente, avendo suddiviso il territorio nazionale in due zone, a seconda del maggiore o minore inquinamento, si è dovuto di conseguenza modificare l'articolo 6 (divenuto articolo 7 nel testo del comitato ristretto). Nella nuova formulazione, i primi due commi dell'articolo recitano come segue:

« Le Amministrazioni provinciali della zona *B* debbono istituire un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

È in facoltà delle amministrazioni provinciali della zona *A* istituire un servizio di rilevamento di cui al comma precedente ».

Io mi permetto di suggerire un'altra modifica, relativa alla definizione del tempo di istituzione. Infatti, mentre in altra parte del provvedimento si stabiliscono i termini della sua attuazione, in questo caso non viene definito entro quanto tempo le amministrazioni provinciali debbano istituire il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. Propongo, pertanto, il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

All'articolo 7 (divenuto articolo 8 nel nuovo testo) il comitato ristretto ha apportato una modifica di carattere formale, tenuto conto della suddivisione del territorio nazionale in zona *A* e zona *B*. La nuova formulazione dell'articolo è la seguente:

« Nelle zone *A* e *B* previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge ».

Il primo comma dell'articolo 9 (divenuto articolo 10 nel testo del comitato ristretto) è stato modificato come segue:

« Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto, verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento ».

Al capo terzo del disegno di legge (« Combustibili »), l'articolo 10 — divenuto articolo 11 nel nuovo testo — ha subìto una modifica, semplicemente in conseguenza della suddivisione del territorio italiano in zona *A* e zona *B*.

Il secondo ed il terzo alinea del primo comma dell'articolo 12 (divenuto articolo 13), relativo ai combustibili consentiti, sono stati modificati come segue:

« olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto in zolfo non superiore al 3 per cento. (Si precisa che la viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C.; si precisa altresì che, nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Egler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento). L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona *A*; nella zona *B* è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I comuni tuttavia potranno con deliberazione del consiglio comunale stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 14 ».

Come i colleghi ricorderanno, tutto l'articolo cerca di compenetrare le esigenze di carattere igienico-sanitario con le esigenze di carattere economico, che hanno in certo qual senso interessato numerose parti politiche della nostra Commissione e di quella del Senato, in modo da dare la possibilità di non compiere immediatamente grosse operazioni di trasformazione, ma di attuare una gradualità di interventi che nello stesso tempo tengano conto della pericolosità dei combustibili usati e della efficienza delle eventuali azioni di filtro.

Nel medesimo articolo, una ulteriore modifica precisa che l'impiego delle ligniti e torbe è vietato nella zona *B*, ossia nella zona maggiormente inquinata.

Passando a capo IV (« Conduzione-Vigilanza »), il comitato ristretto ha ritenuto di modificare il secondo e il terzo comma dell'articolo 14 (divenuto articolo 15) come segue:

« Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuto di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento ».

La modifica apportata al secondo comma è intesa ad evitare il pericolo di controversie che, anche a mio giudizio, la dizione originale poteva favorire.

Il comitato ristretto propone quindi alcune modifiche all'articolo 18 (divenuto articolo 19).

La dizione, approvata dal Senato, del primo comma dell'articolo 18 è la seguente:

« La vigilanza sugli impianti termici fissi, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazione della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge ».

La dizione proposta invece dal comitato ristretto suona così:

« La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge ».

È stato soppresso il termine « fissi », perché quando — per esempio — si deve procedere a delle azioni di costruzione, vengono usati degli impianti termici per creare calore i quali — se non si procedesse a questa modifica — non sarebbero sottoposti ad alcun controllo, e per essi potrebbe essere usato qualsiasi olio combustibile.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 18, ora articolo 19, al quarto comma, alle parole « ... all'Autorità sanitaria competente » sono state sostituite le parole « ... al medico provinciale ». Per essere conseguenti (in sede di comitato ristretto questo particolare ci è sfuggito) la stessa sostituzione di termini dovrà avvenire anche per il quinto, il sesto ed il settimo comma dello stesso articolo. Anzi, al settimo comma, dopo le parole « medico provinciale », e prima delle parole « al comitato regionale », dovranno essere inserite le parole « all'ufficiale sanitario comunale ».

Passando all'articolo 19, ora articolo 20, la dizione proposta dal comitato ristretto è la seguente:

« Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Come i membri del comitato ristretto ricorderanno, ma anche in sede di Commissione plenaria si discusse ampliamente sulla dizione di questa parte della legge, si è convenuto che la formulazione così come è stata proposta sia la più valida per consentire una azione non solo repressiva, ma anche preventiva, nei confronti della emissione di fumi e gas nocivi.

Mentre il secondo comma rimane identico, al terzo comma è stata apportata una modifica, nel senso di inserire nuove forze nel comitato regionale che ha una funzione di sopralluogo agli stabilimenti industriali. Con la modifica apportata, il terzo comma suona così:

« A tal fine, il comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del comune, dal comandante pro-

vinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto in chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal comitato regionale ».

I due commi successivi rimangono identici. Prima dell'ultimo comma dell'articolo 19, ora articolo 20, si propone l'inserimento di un comma aggiuntivo. Il comitato ristretto ha preparato per esso due dizioni, ed alla Commissione spetta la scelta della dizione migliore. Esse suonano così:

Avverso le ordinanze di cui sopra è ammesso ricorso al Ministro della sanità, che decide sentita la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

[Il provvedimento del prefetto è definitivo].

Durante la discussione in sede di comitato ristretto le opinioni sono state divergenti, e spero che quella del Ministro ci permetterà di scegliere la soluzione più valida.

A giudizio di molti la prima dizione sarebbe raffrenante, cioè creerebbe delle difficoltà notevoli, mentre invece la seconda sarebbe più vincolante e definitiva. Avremo comunque modo di discuterne in sede di esame degli articoli.

All'articolo 20, ora articolo 21, non sono state proposte modifiche.

All'articolo 21, ora articolo 22, si è ritenuto di modificare la dizione estremamente semplice con una correzione che speriamo possa trovare una identificazione molto più precisa e di minor semplicità nel regolamento di esecuzione della presente legge. Mentre l'articolo 21, al primo comma, recitava:

« I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti, comunque causate ».

E si trattava più che altro di un semplice auspicio, il primo comma dell'articolo 22 suona così:

« I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti, oltre i limiti fissati nel regolamento d'esecuzione della presente legge ».

Questo per dare quella dinamicità alla legge che noi speriamo veramente, con il tempo, possa essere sempre più consona agli interessi della collettività ed anche perché il problema della motorizzazione, così come è stato denunciato clamorosamente negli ultimi convegni nazionali e internazionali, è uno dei più gravi, e sta contendendo il posto persino all'azione già estremamente pericolosa del riscaldamento domestico.

Al secondo comma dell'articolo 21, ora articolo 22, non sono state apportate modifiche. Si propone invece una modifica al terzo comma nel senso di sopprimere le parole: « ... o comunque evidentemente opachi o scuri », trattandosi di una dizione imprecisa ed indefinita, tale da non rappresentare un preciso riferimento in favore della attuazione della legge stessa.

Agli articoli 22 e 23, ora articoli 23 e 24, non sono state apportate modifiche.

Per quanto riguarda il capo VII (« Disposizioni finali ») il comitato ristretto ha ritenuto opportuno introdurre una modifica di tempo all'articolo 24, divenuto articolo 25 nel nuovo testo. Anche se da più parti ci è stato reso noto che si sta ormai alacremente lavorando al regolamento di esecuzione, il termine per la sua emanazione è stato aumentato da tre mesi a sei mesi, nell'intento di escludere in maniera sostanziale ogni possibilità di rinvio.

L'articolo 26 del testo approvato dal Senato conteneva un riferimento all'articolo 7. Poiché l'articolo 7 è divenuto articolo 8 nel nuovo testo, e l'articolo 26 è divenuto articolo 27, in quest'ultimo è stata apportata la conseguente modifica di riferimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Usvardi per la sua illustrazione. A mio giudizio, l'emendamento sostanziale introdotto dal comitato ristretto consiste nella divisione del territorio nazionale in zona *A* e zona *B*. Detta distinzione, che appariva originalmente nel testo governativo, era stata respinta dalla XI Commissione del Senato.

Poiché posso affermare che in merito al provvedimento la nostra Commissione ha già ampiamente discusso, prego i colleghi di limitare le proprie osservazioni al testo degli emendamenti approvati dal comitato ristretto. Con questa raccomandazione, dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Accolgo con piacere l'invito, rivolto dal Presidente alla Commissione, di non riproporre una discussione generale del provvedimento, che sarebbe superflua ed inutile poiché i vari problemi sono stati sufficientemente meditati in seno al comitato ristretto, cui ho avuto l'onore di prender parte.

Desidero dare atto al Relatore Usvardi non solo della preparazione, che tutti abbiamo potuto ammirare, ma anche dello spirito di collaborazione con cui ha inteso venire incontro alle obiezioni e preoccupazioni che, con spirito puramente costruttivo, noi avevamo avanzato.

A questo punto, debbo ricordare al Ministro Mariotti che il provvedimento raggiungerà il suo scopo se sarà seguito al più presto da un regolamento di esecuzione pratico, di facile attuazione, di chiara dizione, che sottragga il massimo di discrezionalità alle persone proposte alla disciplina di cui si tratta. In molte parti, infatti, come a proposito dei fumi di opacità, gli accertamenti delle infrazioni vengono affidati al potere discrezionale degli organi verificatori. Ciò può ingenerare dispute e controversie, capaci di pregiudicare la buona applicazione della legge, a meno che non intervenga un regolamento di esecuzione di estrema chiarezza.

Dopo queste considerazioni, a nome dei colleghi che hanno con me partecipato ai lavori del comitato ristretto, ho il piacere di auspicare la più sollecita approvazione del disegno di legge.

GASCO. Ringrazio il Relatore per la sua nobilissima e produttiva fatica. Mi limiterò ad alcune considerazioni, relativamente al problema dei controlli.

Nell'articolo 7 del nuovo testo viene operata una distinzione fra le amministrazioni provinciali della zona A e della zona B circa l'istituzione del servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. Io vorrei spezzare una lancia affinché non si operi tale distinzione. A prescindere dall'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di riscaldamento, esiste il non meno grave inquinamento provocato dagli impianti industriali (che può avvenire in centri di 3.000-5.000 abitanti), nonché quello dovuto ai veicoli a motore. A me sembrerebbe importante, quanto meno come affermazione di principio, poter disporre su tutta la rete nazionale di un ente che abbia l'obbligo di provvedere in materia. Evidentemente, le amministrazioni provinciali provvederebbero a sviluppare di conseguenza questa attività laddove il pericolo fosse maggiormente sentito. In considerazione del fatto che alla legge è stato dato un carattere dinamico, ritengo opportuno che non sia lasciata « scoperta » alcuna zona del territorio nazionale. Pertanto, propongo che l'obbligo contenuto nell'articolo 7 sia esteso a tutte le amministrazioni provinciali.

Nel secondo comma dell'articolo 20 del nuovo testo si stabilisce che l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali è affidato al comitato regionale, su richiesta della competente autorità comunale. Orbene, alcuni stabilimenti industriali che si trovano in determinati comuni possono causare l'inquinamento atmosferico dei comuni vicini. Vi sono quindi dei casi limite, in cui il comune vicino, colpito dall'inquinamento di un impianto industriale, appartiene a un'altra provincia e a un'altra regione. È necessario, a mio avviso, ricercare una formulazione più elastica per non lasciare unicamente al comune in cui ha sede lo stabilimento la possibilità di segnalare il contributo all'inquinamento atmosferico. Non va dimenticato che nel settore analogo dell'inquinamento delle acque, grazie al decentramento amministrativo in uso in materia di pesca, accade che non vi sia più un organo capace di decidere in via amministrativa, quando risultano interessate due province di due diverse regioni.

Va detto, infine, che per ragioni a volte ovvie non sempre il comune che è sede delle industrie inquinanti si fa promotore della richiesta di accertamento.

Circa la modifica rappresentata, nel medesimo articolo 20, da un sesto comma aggiuntivo, presentato in una doppia formulazione, a mio giudizio bisognerebbe lasciare definitivo il provvedimento del prefetto nell'ambito provinciale, e del Ministro competente nell'ambito interprovinciale e interregionale, come succede nelle zone di confine.

Inoltre, vorrei fare un'altra considerazione. Forse io non ho ben capito il valore del testo unico sulla circolazione stradale.

Si parla della opacità dei fumi emessi dai veicoli con motore Diesel. Io so che il Relatore ha studiato molto bene in questione, e chiedo se non potremmo, almeno in linea di principio, stabilire che il Ministro della sanità, naturalmente di concerto con il Ministro dei trasporti, ha questo potere, dal momento che esisono i post-bruciatori che possono essere applicati ai tubi di scappamento.

Siccome si tratta di una legge dinamica, noi oggi forse questo non lo possiamo stabilire, ma decidiamo di darne il potere al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti. Probabilmente così il post-

bruciatore, che oggi costa molto, potrà essere prodotto a minor prezzo.

USVARDI, *Relatore*. Desidero solo ricordarle, onorevole Gasco, che in sede di comitato ristretto noi abbiamo sollevato questo problema, tanto è vero che abbiamo modificato la dizione del primo comma inserendovi il riferimento al Regolamento.

GASCO. Ma allora il riferimento all'opacità dei fumi emessi dai veicoli con motore Diesel, non rischia di essere restrittivo?

USVARDI, *Relatore*. Si tratta di due cose diverse, perché esiste un problema relativo ai motori Diesel in particolare, ed un problema relativo ai motori in generale. Infatti i motori Diesel hanno in più anche l'opacità, e l'opacità non è l'unico elemento, ma è componente aggravamente.

Certo, sappiamo tutti che questo sui veicoli a motore non è niente di più che un auspicio.

ALBONI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, il nostro stato di animo e la nostra volontà politica, di fronte alla legge in esame, è quello di un partito e di un gruppo parlamentare che hanno sentito per primi l'esigenza di proporre concretamente un intervento legislativo per salvaguardare la salute di milioni di cittadini dai pericoli rappresentati dall'inquinamento atmosferico, adempiendo in tal modo ad un preciso dettato costituzionale. Quella iniziativa, che ha visto la luce nel 1957, non ha certo avuto immediata fortuna se, malgrado fosse stata ripresa nella terza e nella presente legislatura, ha dovuto fare un'anticamera di ben otto anni prima di avere un incontro con l'uguale volontà di un largo schieramento di forze facenti capo all'attuale maggioranza di centro-sinistra. A questo punto diamo atto al ministro Mariotti dell'interesse nutrito per il problema e della sua sensibilità rispetto all'imponente movimento di opinione pubblica invocante urgenti provvedimenti contro l'aggressione dello « smog » e della sua volontà di giungere rapidamente in porto mediante la richiesta di collaborazione anche alle forze, come la nostra, estranee alla maggioranza di centro-sinistra.

Diamo atto dell'intenso lavoro compiuto dalla Sottocommissione che al Senato ha operato attorno al testo del disegno di legge governativo ed alla proposta base sulla quale la Commissione Sanità del Senato ha potuto tessere una ricca, approfondita discussione, concludendo con il disegno di legge che è stato infine sottoposto al nostro esame e alle nostre decisioni.

Dobbiamo dire che il nostro compito, anche dopo il preliminare esame effettuato dal Comitato ristretto nominato da questa Commissione, risulta grandemente facilitato trovandoci di fronte ad un documento che nel tormento della polemica, dei contrasti e delle conclusioni su una materia tanto complessa e contraddittoria quale è quella degli inquinamenti atmosferici, è riuscito a delineare un quadro di interventi, di vincoli, di controlli e di attribuzioni sufficientemente organico e razionale e, appunto per questo, suscettibile di notevoli miglioramenti.

Siamo dell'avviso di molti colleghi che bisogna fare presto per evitare che il prossimo inverno ci trovi ancora legislativamente impreparati a difenderci dagli inquinamenti atmosferici, ma siamo anche dell'avviso che occorre fare bene, per dotarci di uno strumento il più possibile perfetto sul piano giuridico e realistico su quello economico-politico.

Noi abbiamo già avuto modo di anticipare in questa sede il nostro giudizio di massima sul disegno di legge approvato dall'11ª Commissione Sanità del Senato ed abbiamo anche precisato i punti sui quali riteniamo debba indirizzarsi l'attenzione prevalente di questa Commissione onde apportare al documento del Senato alcuni importanti miglioramenti. Non ci pare ozioso di ribadirli, tentando di giustificare nel modo più esplicito e chiaro i motivi del nostro interesse.

Estensione territoriale del provvedimento.

A questo proposito pare a noi che non si possa ignorare il dato di fatto reale di una situazione multiforme e variabile circa il manifestarsi ed il concretarsi del fenomeno dell'inquinamento atmosferico sul territorio nazionale. Non tutte le città e le zone d'Italia sono ugualmente colpite; molte di esse anzi, non lo sono affatto e nelle stesse zone e città colpite dall'inquinamento il fenomeno ha manifestazioni relative ed assolute e diverse. Il provvedimento legislativo che ci apprestiamo ad approvare deve tenere conto di queste diversità territoriali. Diversamente, invece di conseguire un obiettivo giusto sotto l'aspetto sanitario ed equo sotto quello economico, finiremmo coll'attuare un'azione punitiva non giustificata ed economicamente dannosa. Il concetto della suddivisione del territorio nazionale in due grandi zone di

inquinamento atmosferico, accolto dal Comitato ristretto, da determinare non tanto secondo un criterio di dislocazione geografica, quanto secondo quello delle obiettive cause di inquinamento (intensità industriale, motoristica, demografica, urbanistica, ecc.), pare a noi in questo momento il più razionale ed accettabile. Il Senato aveva respinto il criterio delle zone per non correre il pericolo di lasciare fuori dalle maglie della legge, a causa del meccanico riferimento al limite numerico della popolazione dei singoli centri, paesi e città colpiti gravemente dai fenomeni dell'inquinamento e soggetti essi stessi di inquinamento. Ci pare che questa legittima preoccupazione (il nostro pensiero corre a Comuni come Sesto San Giovanni, Cinisello, Corsico, Rhò, Bagnoli, ecc.) trovi superamento nell'articolazione della legge, laddove si prevede che alla disciplina contro gli inquinamenti possono essere assoggettati anche i Comuni con popolazione inferiore a quella prevista. A tale proposito impegniamo formalmente il Ministro della Sanità, in sede di formazione delle zone obbligate alla disciplina di legge contro gli inquinamenti, a tenere conto che i centri, specie i più importanti, non dovranno essere visti isolatamente, ma facenti parte di un comprensorio includente Comuni oggetto e soggetto insieme di inquinamento.

Poteri della legge.

Sotto tale aspetto occorre considerare gli scopi generali e la destinazione del provvedimento legislativo. Circa i primi non vi è dubbio che essi perseguono un obbligo costituzionale: quello della tutela della salute dei cittadini. Trattandosi di un compito sanitario esso deve far capo al Ministero della Sanità il quale assume su di sè, sia centralmente che attraverso i suoi organi periferici e gli organi politici del potere sanitario locale, gli adempimenti di intervento, di controllo, di vigilanza, in una visione generale ed unitaria del problema. Lo spirito e la lettera della legge sottoposta al nostro esame devono pertanto ricondursi a tale impostazione di principio. Conseguentemente è stato giusto che il Comitato ristretto, su proposta del relatore, respingesse il criterio che fosse il Prefetto a dirigere il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico attribuendo tale incarico al Presidente della Regione, dove le regioni sono costituite, e al Presidente della provincia capoluogo di regione dove le regioni ancora non esistono. Ci pare che, in coerenza a quanto abbiamo sostenuto in precedenza, debba affermarsi il principio della possibilità di delega di poteri dal Presidente all'Assessore alla sanità della Regione o del capoluogo di provincia per quanto attiene la direzione del Comitato regionale contro l'inquinamento e della responsabilizzazione degli Enti locali in prima persona, e non dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene i poteri di intervento e di controllo nell'interpretazione ed applicazione della legge contro gli inquinamenti, la quale, per sua natura, coinvolge doveri, obblighi, e responsabilità di detti Enti locali.

Se è vero che l'intervento statale non potrà mancare per effetto dell'articolo 32 della Costituzione che recita: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » e per il fatto che i danni provocati dall'inquinamento atmosferico assumono un'entità assai rilevante in ordine alla sanità pubblica dell'intero paese, è altrettanto vero che tra le materie assegnate alla competenza legislativa concorrente (o ripartita) delle Regioni a statuto speciale, si trova anche l'igiene e la sanità pubblica, con l'unica eccezione del Trentino Alto Adige, il cui statuto parla soltanto di assistenza « sanitaria ed ospedaliera ». A tale riguardo però, ed analogamente per le istituende regioni a statuto normale, la cui competenza legislativa concorrente menziona tra le materie che possono presentare qualche attinenza con quella in esame soltanto la polizia urbana e rurale, la beneficenza pubblica, l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e l'urbanistica, l'articolo 5 della Costituzione afferma che la « Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento ».

Il disegno di legge che ci viene dal Senato e dal comitato ristretto è contradditorio e reticente a questo riguardo. Pare a noi che non si possa e non si debba negare la presenza delle regioni a statuto speciale nella commissione centrale contro l'inquinamento e, oltre alle regioni a statuto normale quando saranno costituite, di un rappresentante delle province e dei comuni. Ciò per i complessi compiti assegnati al suddetto comitato, non sempre necessariamente tecnici. Irrinunciabile, è anche il principio che nelle regioni a statuto speciale il comitato regionale contro

l'inquinamento sia nominato dal consiglio regionale, come irrinunciabile deve essere il principio dell'affidamento ai comuni dei poteri di intervento, di controllo e di repressione nella applicazione pratica della materia in esame.

Passando alla disciplina dei combustibili, l'esclusione dell'olio combustibile fluido con viscosità sino a 5° Engler e con contenuto di zolfo non superiore all'1,10 per cento, dai combustibili esenti da qualsiasi limitazione, appare del tutto ingiustificata. La Commissione Sanità del Senato, nel disciplinare questa fondamentale materia, ha avuto presenti sia gli aspetti sanitari del problema che quelli economici. Dobbiamo supporre, per quanto riguarda le limitazioni imposte all'uso del combustibile citato, che essa non ha tenuti presenti né gli uni né gli altri. Infatti non potendo sostenere che l'olio combustibile con contenuto di zolfo sino all'1,10 per cento sia igienicamente più dannoso degli altri combustibili esentati da qualsiasi limitazione, né potendo negare che il suddetto combustibile è assai vantaggioso dal punto di vista economico, la maggioranza, di fronte ad inoppugnabile documentazione tecnica, non ha trovato di meglio, per giustificare il suo diniego, che trincerarsi dietro posizioni di dubbia natura moralistica. Mentre i distillati di petrolio non presenterebbero possibilità alcuna di adulterazione, gli altri, e quindi anche il combustibile in questione, ne « presentano numerosissime a tutti i livelli di commercio. Dobbiamo noi scatenare la frode in un settore nel quale, invece, abbiamo bisogno di essere almeno minimamente garantiti? » Certo, la preoccupazione di immettere sul mercato un prodotto che si presta alla adulterazione è legittima, per questo ci sono le leggi a nostra garanzia! Il problema non è quello di far morire di fame la gente perché non siamo sicuri della genuinità degli alimenti, ma di salvaguardare la genuinità degli alimenti stessi!

D'altra parte, appare tutta la contraddittorietà della posizione della maggioranza della Commissione Sanità del Senato se, a petto della rigidità dimostrata per il diniego al libero uso dell'olio con contenuto di zolfo sino all'1,10 per cento, consideriamo la longanimità con cui è stato concesso il libero uso degli olii combustibili con contenuto di zolfo, sino al 3 per cento in tutti gli impianti termici sino al 31 dicembre 1969 e permanentemente per tutti gli impianti con potenzialità superiore al milione di Kcal/h, con gli impianti cioè che costituiscono il veicolo più grave dell'inquinamento atmosferico!

Nel primo caso ci sarebbero preoccupazioni sanitarie da salvaguardare sottraendoci al pericolo dell'uso di combustibile adulterato. Nel secondo caso la preoccupazione sanitaria cede totalmente il posto a quella economica. Questa impostazione del problema non è accettabile e ci auguriamo che la Commissione Sanità della Camera la riveda alla luce delle obiettive considerazioni tecnico-sanitarie ed economiche.

Le responsabilità dell'industria come fattore di inquinamento dell'atmosfera appaiono scarsamente rilevate nel disegno di legge approvato dalla Commissione Sanità del Senato. Preminente è la preoccupazione di disciplinare gli impianti termici domestici, meno presente è l'impegno disciplinatore nei confronti degli stabilimenti industriali. Sappiamo che non in tutti i centri il contributo dell'inquinamento è dato in misura prevalente dall'industria. Esistono però particolari zone e centri del nostro paese dove è innegabile che gli inquinamenti dell'atmosfera sono provocati dall'assenza di qualsiasi misura tecnica che disciplini rigorosamente gli impianti termici ed i residuati della lavorazione dei prodotti industriali. Non si può dire che gli odori che non si vedono ma si sentono e che colpiscono per la loro tossicità nella bella come nella brutta stagione, siano addebitabili agli impianti termici ad uso domestico! A Milano certi odori sono di casa e quando i giornali e l'opinione pubblica invocano provvedimenti intesi a mettere la museruola alle industrie inquinanti, chiede che non soltanto sia colpito l'arbitrio ma garanzie contro il ripetersi del fenomeno.

Certo, la disciplina degli impianti termici e di lavorazione e trasformazione dei prodotti nell'industria non è problema semplice da risolvere. Però, mentre concordiamo che sia affidato all'autorità locale il compito della vigilanza sull'industria per quanto attiene il contributo della stessa all'inquinamento atmosferico, non ci sentiamo di condividere la larghezza concessa nell'uso dei combustibili per gli impianti termici e l'assenza di qualsiasi riferimento allo specifico inquinamento da lavorazione e trasformazione di prodotti industriali.

In relazione ai rilievi critici da noi mossi al disegno di legge sottoposto al nostro esame, noi presenteremo alcuni emendamenti desti-

nati, a nostro avviso, ad articolare meglio la legge, a sostanziarne il contenuto, a renderla più consona alle necessità del paese. Un importante passo in avanti stiamo compiendo nella disciplina di una materia che tanti interessati ostacoli ha incontrato nel suo cammino. Ora che le remore più significative e gravi sembrano rimosse, compiere uno sforzo affinché il provvedimento legislativo veda la luce nel contenuto e nella forma migliori, ci sembra compito al quale non dobbiamo sottrarci.

Questa è la prima legge organica contro gli inquinamenti atmosferici. Facciamo che essa sia una buona legge. I nostri emendamenti vanno in questa direzione. Ci auguriamo che i colleghi ne tengano conto.

PRESIDENTE. Onorevole Alboni, vorrei sottolineare che i colleghi intervenuti, sia Bartole che Gasco, hanno riconosciuto l'aspetto positivo del provvedimento, e che in sede di comitato ristretto è stata raggiunta una certa unanimità. Appunto in quella sede, mi pare che anche la sua parte politica abbia aderito al provvedimento ed anche lei, onorevole Alboni, nella prima parte del suo intervento ha affermato che la divisione in zone è una cosa accettabile. In chiusura del suo discorso ha però accennato alla presentazione di emendamenti; le vorrei ricordare, onorevole Alboni, che il compito del comitato ristretto è appunto quello di semplificare e di abbreviare i lavori della Commissione per cui la pregherei di limitare al massimo il numero e l'ampiezza degli emendamenti, e di presentarli al più presto all'onorevole Usvardi, in modo che il Relatore ne possa prendere tempestiva visione.

ALBONI. Devo garbatamente contestare, signor Presidente, le sue affermazioni. In sede di comitato ristretto abbiamo infatti esaminato con una certa rapidità il testo approvato dal Senato, ed abbiamo preso posizione comune con alcuni emendamenti proposti dal Relatore perché li ritenevamo giusti, ma lei, signor Presidente, deve obbiettivamente ricordare che la nostra parte si è riservata di presentare una serie di emendamenti, perché il problema non era stato affatto esaurito nel corso di quella riunione.

Non è possibile quindi dire che noi avevamo accettato il testo così come oggi risulta formulato; noi avevamo accolto soltanto gli emendamenti del Relatore perché ci sembravano giusti, ma riservandoci ampia libertà di presentare tutta una serie di emendamenti nel corso della seduta in sede legislativa.

Se lei, signor Presidente, ha interpretato in questo senso il mio pensiero, mi permetta di dirle che la sua interpretazione non è esatta.

DE LORENZO. Io mi atterrò a quanto ha detto il nostro Presidente, compiacendomi per i risultati ottenuti in sede di comitato ristretto in ordine ad un problema di così grande importanza.

Desidero piuttosto fare dei rilievi in ordine ad alcuni articoli. Per quanto riguarda l'articolo 2, ora articolo 3, laddove si parla della composizione della Commissione centrale istituita presso il Ministero della Sanità, noi vorremmo che venissero inclusi anche degli esperti, e così vorremmo che fosse anche per l'articolo 4, laddove si parla della composizione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Sarebbe infatti molto bello che tanto nella Commissione quanto nel Comitato figurassero anche degli esperti di nomina della Camera di commercio. Noi presenteremo in tal senso un emendamento perché, fino a quando le Regioni non saranno formate, la cosa migliore sarebbe appunto che la Camera di commercio, la quale rappresenta soprattutto la provincia, potesse nominare gli esperti suddetti.

Il terzo rilievo che devo fare è relativo al primo comma dell'articolo 19, ora articolo 20, perché le parole « . . . entro i più stretti limiti che il progresso della tecnica consente . . . », ci sembra che costituiscano una formula troppo ampia ed addirittura vessatoria. Onde eliminare questo pericolo, noi consiglieremmo di sostituire l'attuale dizione con la seguente: « . . . in maniera strettamente attuale ».

MORELLI. Sono completamente d'accordo con il collega Alboni, il quale ha ampiamente illustrato il nostro punto di vista. Per quanto mi riguarda, ho avuto occasione di presenziare al Congresso contro l'inquinamento atmosferico tenutosi recentemente a Roma, ed ho attentamente ascoltato tutte le relazioni che vi sono state svolte. Certamente i Relatori hanno difeso molto validamente la legge, mentre alcuni intervenuti si sono schierati contro determinati punti della legge stessa.

Però, dall'insieme generale della discussione, è risultato che l'inquinamento atmosferico ha delle precise preferenze, indicabili in primo luogo nei camini domestici, in secondo

luogo nei motori delle automobili, e poi nell'incremento industriale.

Naturalmente i vari tecnici ed esperti ci hanno intrattenuto con diverse argomentazioni, ma mi pare che i Relatori abbiano insistito sul fatto che l'incremento industriale riveste una parte di notevole importanza nell'inquinamento atmosferico, mentre noi abbiamo piuttosto sottovalutato e sfumato questo punto.

Spero quindi che quando si procederà al regolamento vero e proprio, si terrà conto di tutte queste osservazioni.

Un altro punto essenziale al quale mi voglio riferire è quello relativo agli olii combustibili, dei quali ha parlato anche il collega Alboni. La cosa interessante è che anche l'Assessore all'igiene e sanità del Comune di Roma mi pare abbia chiesto, nella sua relazione, la riduzione della percentuale di zolfo dal 3 al 2 per cento. Questo ci dimostra che la percentuale di zolfo che noi troviamo negli olii combustibili è notevolmente elevata, e quindi pericolosa.

Onorevoli colleghi, la constatazione che nell'aria crica di pulviscolo e di fumo possono trovarsi alcuni elementi cancerogeni consiglia di trattare dell'inquinamento atmosferico e dei suoi rapporti con la salute.

A questo proposito il professor Petrilli scrisse: « Quello dell'inquinamento atmosferico è indubbiamente uno dei problemi più attuali dell'Igiene moderna ed assai complessi e diversi sono gli aspetti sotto i quali si presenta, tanto sul piano storico, che su quello pratico.

Per quanto riguarda quest'ultimo, la messa a punto di tecniche semplici e rapide di rilevamento costituisce l'aspetto più importante per chi abbia il compito di effettuare i necessari controlli di *routine*, mentre per le Autorità che devono successivamente intervenire sono soprattutto interessanti gli accorgimenti per eliminare o ridurre le emissioni, i dispositivi di legge da emanare . . . ». Dal punto di vista sanitario non possiamo però fare a meno di rilevare che il mezzo per acquisire le premesse praticamente fondamentali per istituire una efficiente azione preventiva è costituito dallo studio dei rapporti fra inquinamento atmosferico e salute. È questo d'altronde l'aspetto pratico del problema per la cui soluzione il mezzo è insostituibilmente chiamato a fornire gli elementi necessari.

Partendo dal presupposto che il danno alla salute che può derivare dall'inquinamento atmosferico dovrebbe riferirsi soprattutto a malattie dell'apparato respiratorio ed in particolare bronchiti e cancro del polmone, è su questi indirizzi che verte attualmente la maggior parte delle ricerche.

In quattro zone del Comune di Genova, con differenze ben marcate dell'inquinamento atmosferico, sono stati effettuati dei rilevamenti diretti mediante apposito questionario sulla frequenza delle affezioni a carico dell'apparato respiratorio in campioni di soggetti di età superiori a 64 anni.

Dopo aver preso in considerazione l'eventuale influenza di fattori quali l'età, la durata della resistenza, la presenza di cardiopatie, le abitudini di vita, le precedenti attività lavorative, si sono calcolati gli indici di frequenza percentuale di: tosse, espettorato, rinite, dispnea, malattie dell'apparato polmonare recenti e pregresse, ecc.; i confronti più interessanti sono stati quelli relativi ai soggetti di sesso femminile che hanno portato alle seguenti conclusioni:

1) Nella zona meno inquinata (Quinto) si sono riscontrati indici significatamente inferiori per quasi tutti i dati rilevati ed in particolare per la frequenza di tosse, espettorato, dispnea, rinite.

2) Nelle zone più inquinate si è riscontrata una maggior durata media dei sintomi ed anche una più frequente persistenza estiva; questa ultima osservazione permeterebbe di escludere la influenza delle diversi condizioni climatiche invernali di ciascuna zona.

3) Tra le zone più tipicamente industriali (Cornigliano e Sestri) e quelle ad inquinamento prevalentemente stradale e domestico (S. Fruttuoso) si sono riscontrate differenze per quanto riguarda la frequenza di tosse oltre che dell'espettorato e rinite persistenti durante la stagione estiva.

4) Dei vari indici dell'inquinamento atmosferico rilevati, bene correlati con i dati sulla frequenza delle affezioni respiratorie sono risultate la quantità di pulviscolo sospeso e la concentrazione di anidride solforosa.

È interessante conoscere le inchieste effettuate da diversi scienziati di fama mondiale sul carcinoma del polmone provocato da fumi industriali: il primo nucleo di questa inchiesta è stato dato dalla popolazione di un agglomerato industriale che subiva gli effetti cancerogeni dei fumi di una acciaieria. La

esperienza pratica sugli animali è durata più di tre anni. Si trattava di determinare gli effetti del fumo carico di ossido di ferro; questa esperienza, analoga a quella di Campbell, diede risultati straordinari in cui si poté trovare una alta percentuale di topi affetti da tumori maligni, che prima erano stati sottoposti ad alte percentuali di questa sostanza.

Con altre ricerche s'è studiato l'effetto di gas di scappamento diesel respirato dagli animali. L'esperimento ha permesso di constatare che i tumori epiteliali del polmone sono comparsi in 44 dei 130 topi dell'esperienza, e di questi 5 presentavano più di un tumore. L'importanza di questo risultato, se lo si confronta all'enorme aumento dei veicoli a motore, sottolinea la gravità della situazione. Come è noto le regioni più colpite dal cancro del polmone sono quelle settentrionali e centrali. Piuttosto recentemente il Laboratorio Tossicologico di Liegi ha richiamato l'attenzione sui metodi di dosaggio degli idrocarburi policiclici dell'aria, specie delle città industriali in quanto queste sostanze sono altamente cancerogene. E il benzopirene è forse il più onnipresente e potente di tutti i policiclici aromatici. Kotin e colleghi ottenero nel topo, mediante pennellature prolungate con estratto bennico di polveri isolate da « SMOG » di Los Angeles, la produzione del 42 per cento dei caso di neoplasie, di cui tre quarti con carattere di malignità, essi dimostrarono in tali estratti la presenza di numerosi idrocarburi policiclici tra i quali il benzopirene. In questi ultimi anni, come si legge nel Rapporto al Comitato Consultivo dell'Assemblea di Europa, diverse inchieste sono state effettuate anche in Austria sui rischi del cancro polmonare dovuto ai fumi e alle polveri. Una inchiesta estesa su 830 decessi nelle zone industriali più sottoposte all'inquinamento atmosferico, ha stabilito che fra le persone impiegate in detti stabilimenti il cancro interviene come una causa di decesso più frequente nella media dei casi.

La maggior parte delle recenti inchieste epidemiologiche, ha scritto il dottor Rondia del Laboratorio di Tossicologia di Liegi, eminente studioso di fama mondiale, concordano, concludendo, che il maggior numero di cancri del polmone si nota nelle regioni altamente industriali, che né i mezzi diagnostici più efficaci, né l'aumento della durata media della vita riescono a giustificare.

Davanti a questo inusieme di fatti si è prospettata la ipotesi che gli abitanti delle città sono sottoposti ad un fattore ad azione cancerogena il cui effetto si dimostra a lungo termine, e non si risente che dopo una trentina d'anni.

L'attenzione di numerosi igienisti si è rivolta all'aria respirata. Alcuni di essi avevano dato rilievo alla presenza di arsenico e di cromo e, di recente, di residui radioattivi, ma la scoperta di Waller nel 1952 di quantità importanti di 4-3 benzopirene nell'aria di numerose città inglesi, ha fornito, con il dato della contaminazione dell'aria, un apporto scientifico più solido.

Il benzopirene in effetti è conosciuto come un agente chimico di cancerizzazione. Recenti lavori hanno dimostrato che altri agenti cancerogeni chimici sono suscettibili di essere inalati nell'uomo, malgrado ciò il 3-4 benzopirene continua a polarizzare l'attenzione degli igienisti. Quando si brucia un combustibile, oppure una materia qualsiasi, si ottengono al termine della combustione 2 prodotti inoffensivi: l'anidride carbonica che risulta dall'ossidazione completa del carbonio, e l'acqua che risulta dalla combinazione dell'idrogeno del combustibile con l'ossigeno dell'aria.

Ma allorquando vi è mancanza di ossigeno durante la combustione o allorquando la temperatura della fiamma è improvvisamente abbassata (per esempio in vicinanza di una goccia di combustibile liquido in via di evaporazione)alcuni atomi di carbonio e idrogeno non ricevono l'energia necessaria per la formazione di radicali liberi che nella fiamma conducono alla fase finale di anidride carbonica e acqua.

Si ha allora un'arresto della reazione di combustione e un passaggio allo stato di equilibrio intermedio, e salendo la temperatura, a nuova combinazione di atomi di carbonio fra loro che danno origine alla fuliggine, ai neri di carbonio e alle grafiti, a nuove combinazioni di atomi di carbonio e di idrogeno che portano, tra l'altro, alla formazione di idrocarburi pesanti, e infine ad ossido di carbonio. Mescolati alle particelle di carbonio e agli aereosoli che costituiscono il fumo, gli idrocarburi pesanti sono assorbiti dalla superficie di queste sostanze. Se la grossezza di tali sostanze è sufficiente, gli stessi possono precipitare con la pioggia. Se le particelle sulle quali gli idrocarburi si sono condensati sono inferiori a un diametro di 5 micron, possono restare per un lungo tempo in sospensione nell'aria e sono, secondo le condizioni di umidità e forza dei venti, trasportate

a distanza più o meno grande dal loro luogo di origine.

È a questa quantità di idrocarburi policiclici assorbiti dalle più fini particelle respirabili *(suspended matter)* che i numerosi autori hanno attribuito l'aumento dei cancri del polmone. Il diametro di queste particelle permette loro di penerare all'interno nel più intimo del tessuto polmonare.

La posizione dell'igienista su questo problema è delicata. Se egli aspetta che si sia dimostrata in modo certo e matematico una relazione tra causa ed effetto, fra idrocarburi policiclici e cancro del polmone nell'uomo, rischia di abbandonare ad un ambiente nefasto ed in modo irreversibile una nuova generazione.

Le conclusioni del Congresso di Tossicologia del 1960 sono state su questo argomento basilari e hanno richiesto che si prendano immediate misure di prevenzione:

1) abbassando al minimo il tasso di queste contaminazioni formate in seguito alla combustione;

2) controllando rigorosamente i tassi di scorie che passano nell'atmosfera. Trubant ha trattato di recente della tossicità a lungo esercitata dalle sostanze cancerogene anche in dosi minimali; il Rondia stesso ha evidenziato il pericolo del 3-4 benzopirene presente nell'aria di una acciaieria; Blacklock e collaboratori hanno calcolato che un abitante di Londra in 70 anni inala cento grammi di carbone contenente 16 mgr di 3-4 benzopirene.

Luigi Condorelli scrisse: «La concentrazione del benzopirene nel pulviscolo di Milano oscilla nei diversi mesi dell'anno tra 6 e 55 mgr per grammo di fuliggine, raggiungendo il massimo nei mesi invernali in cui si calcola una concentrazione di 20 mgr per metro cubo d'aria. Ordunque nelle 10.000 tonnellate annue di fuliggine che cadono sulla città di Milano sarebbero contenute da 2 a 4 Kg. di benzopirene, capaci di cancerizzare 2-4 milioni di topi.

L'inquinamento atmosferico oltre a provocare innumerevoli perdite di vite umane, provoca inoltre la perdita di milioni di giornate lavorative che si manifestano in seguito all'invalidità temporanea dei colpiti, oltre naturalmente al danno provocato alle cose (automobili-case-abiti-ecc.). Un'inchiesta condotta a Londra denuncia che l'atmosfera inquinata costa 400 miliardi di lire, pari a 10.000 lire all'anno per ogni cittadino.

Questo danno è costituito da spese di ripristino, di verniciatura, lavaggi, deterioramento vestiario, ecc.

Anche in Italia è grave, basta pensare che a Milano e Torino le più perfette verniciature di autoveicoli diminuiscono la loro durata di circa il 50 per cento. Inoltre rappresenta un pericolo per gli animali e le piante, specie ai raccolti di piante da frutta. A Milano ogni mese una media di pulviscolo di 6 tonnellate per Kmq fino a punte massime di 15 tonnellate. A Torino si registra una precipitazione globale di 70 tonnellate per ogni 24 ore.

Questi che ho illustrati sono gli aspetti tecnico-medici della legge che, dopo tanti anni, vede la luce nonostante il mio Gruppo, fin dal lontano 1957, ne avesse fatto oggetto di una proposta di legge. È noto che gli impianti di riscaldamento, sia autonomi che centralizzati dei centri urbani, impiegano come combustibili carbon fossile e nafta in maggioranza. Le imperfette combustioni, il più delle volte, sono dovute a griglie delle fornaci inadatte al combustibile che deve essere bruciato e da ubicazioni delle fornaci in ambienti carenti d'aria o dalla qualità scadente del combustibile usato.

Da ciò la necessità di ubicare gli impianti di riscaldamento in locali sufficientemente aerati e disporre di combustibili solidi aventi un basso contenuto di materie volatili dato che, nel primo periodo di combustione, si verifica un processo di distillazione vero e proprio, in cui insieme agli intensi nembi di fumo distillano sostanze tossiche e idrocarburi policiclici, fra cui il 3-4 benzopirene.

Per quanto concerne l'impiego di combustibili liquidi è necessario il consumo esclusivo di minerali aventi bassa viscosità e basso contenuto di zolfo. Oggi esiste la possibilità di disporre di quantità sufficienti di gasolio per riscaldamento domestico dei grandi centri urbani, ubicati in zone infelici, sempreché lo Stato riduca il regime fiscale di detto olio combustibile, per portarlo ad un prezzo vicino a quello della nafta.

Per quanto riguarda le nafte, i prodotti grezzi provenienti dal Sahara e dalla Libia hanno contenuto di zolfo che si aggirano intorno allo 0,6 per cento, che consentono una riduzione dell'anidride solforosa nell'aria alla quarta-quinta parte dei prodotti provenienti dal Medio Oriente.

La parte del disegno di legge che interessa le industrie maggiormente responsabili del-

l'inquinamento atmosferico lascia molto a desiderare, quasi che non si avesse voluto colpire gli interessi di quei gruppi di pressione che proprio in questi ultimi tempi hanno fatto sentire la loro voce discorde e stonata in congressi dove si sono trattati i problemi che oggi noi discutiamo. Auguriamoci che il regolamento che seguirà al disegno di legge sia più severo e più intransigente, considerando che nessuno di noi avrà mai l'intenzione di portare la propria famiglia a villeggiare nelle zone industriali anche se queste si chiamano Marghera o Sesto S. Giovanni.

Per quel che riguarda il settore della motorizzazione previsto in questo disegno di legge, debbo dire che se è vero che la tecnica moderna ancora non è riuscita a trovare quegli accorgimenti necessari per impedire la fuoruscita dai veicoli dei prodotti della combustione anche questi responsabili di malattie, purtuttavia teniamo presente che possiamo creare quei centri di controllo e di verifica dei motori tali da limitare al massimo il pericolo della formazione di idrocarburi e di ossido di carbonio. A questo proposito ricordo che a Parigi qualche tempo fa si è voluto accertare su 6.544 veicoli il tasso di ossido di carbonio emesso; ebbene, il 30 per cento di questi aveva un tasso non superiore al 4 per cento, ritenuto il limite massimo sopportabile, mentre il rimanente 70 per cento superava questo limite e l'11 per cento addirittura toccava e superava il 10 per cento. Il controllo fu fatto gratuitamente.

Mi sono limitato nella trattazione di alcuni aspetti del disegno di legge, ritenendo molto importante ai fini della salute e di una maggiore conoscenza delle cause di inquinamento dell'aria mettere in luce quelle esperienze in campo mondiale che hanno dimostrato la notevole tossicità dei prodotti dell'inquinamento atmosferico. Tali esperienze ci debbono far riflettere e meditare richiamando l'opinione pubblica ad un più rigoroso controllo.

Mi auguro che le osservazioni e gli emendamenti che il mio gruppo presenterà alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, saranno tenuti in conto, perché sono dettati dalla volontà di preservare le future generazioni da quelle malattie e da quei danni che colpiscono oggi noi e che rendono irrespirabile l'aria delle nostre invidiate città. È nostra preoccupazione che fra le maglie della legge non sfuggano quelle forze economiche ben individuabili, le quali trovano sempre un'aria più pura da respirare lasciando al rimanente dell'umanità i pericoli e i danni di una tale situazione.

ALESSI CATALANO MARIA. A proposito dell'articolo 7 del nuovo testo, propongo di eliminare la stabilita distinzione fra zona A e zona B, in modo che tutte le amministrazioni provinciali istituiscano il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. Lasciando libere le amministrazioni provinciali della zona A di istituire il servizio predetto, è naturale attendersi che esse non lo faranno. Bisogna considerare che in molte province è minima la industrializzazione ma molto forte la motorizzazione, causa non indifferente di inquinamento atmosferico.

Circa le limitazioni relative ai combustibili, di cui all'articolo 13 del nuovo testo, sottopongo alla Commissione l'opportunità (dichiarata anche nel corso del recente convegno di Roma sull'inquinamento atmosferico) di ridurre il contenuto di zolfo degli olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. dal 3 per cento al 2 per cento. Inoltre, per quanto riguarda la limitazione di impiego dell'antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento, propongo che la limitazione sia portata al 10 per cento.

Ritengo infine che la dizione contenuta nell'articolo 22 del nuovo testo sia molto generica. Propongo, quindi che nel disegno di legge sia inserito un limite di tempo (per esempio, il 1970) entro cui le fabbriche di autoveicoli provevdano ad installare in questi ultimi gli appositi apparecchi di depurazione dello scarico. Non va dimenticato che nell'accennato recente convegno lo scarico dei motori è stato da molte parti indicato quale causa di numerose malattie. Non è lecito attendersi dal regolamento di esecuzione disposizioni più precise a questo riguardo, se nel disegno di legge non compare una statuizione di tal genere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ringrazio i componenti di questa Commissione, ed in particolare il comitato ristretto, per aver completato il disegno di legge, che è molto atteso nel nostro paese. Poiché ho seguito con assiduità i lavori del congresso tenuto dagli igienisti dell'Organizzazione mondiale della sanità, avente per oggetto l'inquinamento atmosferico e delle acque, ho potuto rendermi

conto dell'urgenza che questo provvedimento diventi finalmente legge operante dello Stato.

Per quanto abbia ascoltato attentamente le considerazioni dei deputati comunisti, mi chiedo se veramente essi ritengano opportuno presentare al testo del comitato ristretto i ventilati emendamenti. La Commissione Sanità del Senato, a quanto pare, ha già preso conoscenza del testo elaborato dal comitato ristretto, ed è disposta a non sollevare obiezioni di sorta. Ma, nel caso che gli articoli vengano in questa sede ulteriormente modificati, è probabile che anche qualche senatore sia indotto a sollevare obiezioni. L'approvazione del disegno di legge verrebbe rimandata *sine die*, con tutti gli effetti negativi che si possono immaginare.

Io sono convinto che il provedimento non è perfetto, per un problema tanto complesso e difficile, reso ancora più difficile in quanto urta anche contro un modello di sviluppo degli insediamenti industriali e l'attuale rapida evoluzione della motorizzazione.

E non solo per questo modello, ma anche per la stessa struttura di processi industriali. Voi avete visto le resistenze che vengono oggi opposte a delle profonde modificazioni di ordine tecnologico a causa delle quali registriamo anche un decremento degli investimenti industriali nel nostro Paese. Mi rendo perfettamente conto che non appena questa sarà operante la stessa classe industriale sarà costretta a sopportare alcuni oneri, a mio avviso non lievi.

Quindi, prima approviamo il provvedimento e meglio è, anche perché uno degli aspetti della politica del Governo è di far partecipare sia l'impresa pubblica che quella privata al miglioramento ed alla modifica della struttura tecnologica del Paese. Si tratta quindi di un quadro in cui possono essere introdotti i principi che in questa legge teniamo presenti.

Giustamente faceva osservare il collega Bartole, che questa potrebbe essere una buona legge, ove fosse accompagnata da un buon regolamento, elementare sul piano interpretativo, e molto chiaro nella sua articolazione.

Desidero, a tale proposito, informare la Commissione che il Ministero della sanità ha già completato il regolamento in questione, anche sulla spinta delle pressioni provenienti, non solo da una larga fascia dell'opinione pubblica, ma da una situazione obiettiva da punto di vista igienico e sanitario.

Sono d'accordo con alcune considerazioni fatte dai colleghi Gasco e Alboni, soprattutto per quanto riguarda la necessità di provare a tener conto, nella suddivisione delle zone, dell'ampia fascia di picoli comuni ubicati in vicinanza delle grandi città. Questo perché esiste effettivamente la tendenza, da parte delle città, ad installare nei comuni finitimi le industrie, per cui l'inquinamento atmosferico che ivi si produce, con il tempo si spinge inesorabilmente verso la città stessa.

Un altro aspetto importante emerso nel corso della discussione, ma forse un po' esasperato e viziato dal pessimismo della parte comunista che non avrà mai la maggioranza nel Paese, è quello di vedere tutto in chiave di decentramento agli enti locali, già oberati in modo pesante dalla soluzione di problemi che quotidianamente devono essere affrontati.

Ci sono state delle iniziative da parte degli enti locali per risolvere, sia pure in modo relativo, questo problema; ma per quanto riguarda gli impianti ecc., dico la verità, si tratterebbe di affrontare oneri e spese piuttosto gravi. Bisogna tener presente piuttosto, che nei comitati regionali figurano dei rappresentanti degli enti locali e delle provincie. Inoltre io penso che questa legge sia suscettibile di essere perfetta sul piano della rappresentanza, quando finalmente le Regioni a statuto normale saranno una realtà.

Allora, con il processo direi quasi violento, del decentramento politico-amministrativo agli enti locali, si capovolgeranno alcuni rapporti nell'ambito del contesto della società civile, capovolgimento che non potrà non portare a delle profonde modificazioni anche per quanto riguarda la questione delle rappresentanze delle provincie e dei comuni come enti delegati delle Regioni.

Non dico di attendere messianicamente che questa realtà avvenga ma dico piuttosto che, varando questa legge, ed essendo già stati introdotti nei comitati regionali dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, per ora ci possiamo accontentare. Prego quindi i colleghi di parte comunista di non insistere, dal momento che il processo del quale loro vorrebbero immediatamente vedere il culmine è già in atto, ed a mio avviso è inarrestabile.

L'essenziale è varare al più presto questa legge, perché l'inquinamento atmosferico ha causato una percentuale di casi letali piuttosto preoccupante, ed un provvedimento che vi ponga rimedio ci è richiesto con insistenza dalla stampa di ogni colore, e da tutti i ceti

sociali del nostro Paese. Sarebbe veramente un danno non rendere al più presto operante questo provvedimento, perché noi ci siamo impuntati sul numero dei rappresentanti comunali e provinciali.

Non conosco la natura ed il carattere degli emendamenti che verranno presentati dai componenti la Commissione, ma spero vivamente che non saranno di natura talmente incisiva da capovolgere gli stessi principi della legge, ed in modo che possa essere evitata una discussione che porterebbe il provvedimento ad essere varato chissà tra quanto tempo, con delle gravi responsabilità imputabili alla Commissione la quale ha il dovere, unitamente al Governo, di renderlo operante al più presto.

PRESIDENTE. Desidero ricordare all'onorevole Ministro che in sede di comitato ristretto si è deciso di varare al più presto il provvedimento.

Al fine di dare tempo ai presentatori degli emendamenti di farli pervenire al Relatore, ed al Relatore stesso di prenderne visione, rinviamo ad una delle prossime sedute l'esame degli articoli del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo ed altri: Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1955, n. 459 (2482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2482, d'iniziativa dei deputati De Lorenzo, Cassandro, Pierangeli e Leopardi Dittaiuti, concernente l'estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 5 maggio 1965, n. 459.

Per desiderio del Relatore, onorevole Tantalo, il quale pensa di dover meglio approfondire i termini della questione, possiamo rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO